

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 109/2014****del 16 maggio 2014****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (¹).
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (²).
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**Articolo 1**

L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. al paragrafo 5 è aggiunto il testo seguente:

«— **32013 R 1291:** Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Il Liechtenstein è esonerato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

2. al paragrafo 11, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32013 R 1292:** Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).»

3. il testo del paragrafo 11, lettera b), è soppresso.

**Articolo 2**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

(¹) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

(²) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Gianluca GRIPPA